

REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE

OGGETTO: - Presa atto convenzione tirocinio di formazione ed orientamento con il Liceo Scientifico Statale "Filolao" di Crotone.

L'anno duemiladieci il giorno 16 APR. 2010 presso la Direzione Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone sita al Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio, in Crotone.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio ed esperienze dirette nell'ambito dei processi formativi, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art.18, della legge 24 giugno 1997, n.196 e del DM 25.03.1998, n.142, si possono promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore;

CONSIDERATO che questa Direzione Generale, al fine di uniformare i criteri, i metodi e la pari opportunità, per le istanze che provengono in tal senso, con propria deliberazione n. 158 del 17 luglio 2008, ha approvato il regolamento interno attuativo di accesso all'offerta;

VISTA l'istanza avanzata dal Liceo Scientifico Statale "Filolao" di Crotone, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

RILEVATO che lo schema di convezione proposto allo scopo è coerente con le clausole di cui al richiamato Regolamento intero;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare il servizio in argomento con l'approvazione e la stipula del predetto documento;

SU conforme proposta del Responsabile dell'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale;

VISTA la normativa vigente in materia ed in particolare il DPR 382/80, le Leggi 341/90 e 196/97 e i Decreti Ministeriali 142/98 e 509/99;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di:

ACCOGLIRE l'istanza avanzata dal Liceo Scientifico Statale "Filolao" di Crotone, volta a far espletare presso i servizi di quest'Azienda, previo verifica dell'oggettiva possibilità di inserimento, agli studenti iscritti e frequentanti, tirocini formativi e di orientamento che agevolino le scelte professionali mediante una conoscenza diretta del mondo del lavoro;

APPROVARE e sottoscrivere la convezione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così come redatta dal soggetto proponente;

TRASMETTERE il presente atto agli Uffici Affari Generali e Formazione e Aggiornamento Professionale per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento: *Carlo Pertini*

Il Responsabile dell'Ufficio Formazione: *[Signature]*

Il Direttore Amministrativo: *[Signature]*

Il Direttore Sanitario: *[Signature]*

Il Direttore Generale: *[Signature]*

UFFICIO AFFARI GENERALI
Segreteria Generale
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina è stata pubblicata in copia nelle forme di legge all'Albo Pretorio dell'Azienda in data 19 APR. 2010 con prot. n. 33 del 19 APR. 2010 ed ivi rimarrà per un periodo di dieci giorni.

Il Responsabile del Procedimento

~~It. to Giuseppe Mancuso~~
[Signature]

Il Dirigente dell'Ufficio

~~It. to Giorgio Nicomini Maccioni~~
[Signature]



Liceo Scientifico Statale "Filolao"

via Acquabona – tel e fax 0962 905349 - 21497

codice meccanografico krps010005

Crotone

CONVENZIONE TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Liceo Scientifico "Filolao", con sede in Crotone (KR) codice fiscale 81005270798, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Dirigente scolastico Prof. Tommaso Caligiuri nato a Cerenzia (Kr) il 18 febbraio 1947, domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto;

E

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone con sede legale presso il Centro Direzionale "Il Granaio" via M. Nicoletta angolo G. di Vittorio 88900 Crotone, codice fiscale 02864140799, d'ora in poi denominato «Soggetto Ospitante», rappresentata dal Dott. Vincenzo Domenico Scuteri, nato a Locri (RC) il 13 agosto 1949.


Premesso

- Che i tirocini formativi e di orientamento sono ora disciplinati dall'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal regolamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione e con il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, emanato con Decreto 25 marzo 1998, n. 142;
- Che il Liceo Filolao intende attuare progetti diretti al raggiungimento delle finalità indicate dall'art 18 L. 24 giugno 1997 n.196 e dall'art.1 del suddetto decreto 25 marzo 1998 n. 142, che promuovono tirocini formativi e di orientamento presso le aziende;
- Che al fine di agevolare le future scelte d'istruzione e professionali degli studenti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art.18, comma 1, lett. a) della legge 24 giugno 1997 n.196, il Liceo Scientifico "Filolao" è interessato a svolgere l'alternanza scuola – lavoro;
- Che i percorsi in alternanza sono progettati, attuati e verificati dall'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, enti pubblici e privati disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro (Dl n. 77/2005);
- Che per i licei, i percorsi di alternanza scuola-lavoro perseguono le seguenti finalità: attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici, favorire l'orientamento dei giovani, realizzare un collegamento tra le istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1

Ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196, il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti del Liceo Scientifico Filolao, ai sensi dell'art. 5 del Decreto attuativo dell'art. 18 della legge 196 del 1997, previa verifica e nel rispetto dei limiti fissati all'art.1 del DM 25 marzo 1998, n.142.





Liceo Scientifico Statale "Filolao"

via Acquabona – tel e fax 0962 905349 - 21497

codice meccanografico krps010005

Crotone

Articolo 2

1. La durata del tirocinio è di circa 20 ore complessive per ogni studente
2. L'attività dello stagista, ai sensi dell'art. 18 comma 1, lettera d) della legge n. 196 del 1997, non costituisce rapporto di lavoro;
3. Durante lo svolgimento dello stage l'attività è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto Promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un referente dell'ASP in veste di tutor;
4. Per ciascuno stagista inserito nell'Ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto tra le Parti un progetto formativo contenente:
 - il nominativo dello stagista;
 - i nominativi del tutore e del responsabile dell'ente;
 - obiettivi e modalità di svolgimento dello stage, con l'indicazione dei tempi di permanenza in Azienda;
 - le strutture dell'ente (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge lo stage;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni degli studenti;

Articolo 3

Durante lo svolgimento dello stage il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal progetto formativo;
2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dello stage;

In caso di grave inosservanza dei predetti obblighi, il Soggetto Ospitante ha la facoltà di adottare i connessi provvedimenti di sospensione o espulsione dello stagista interessato, previa contestazione scritta e contestuale comunicazione al Soggetto Promotore.

Articolo 4

Il Liceo Scientifico "Filolao" provvederà alla copertura assicurativa degli studenti e dei tutor interni.

Art. 5

Il Soggetto Ospitante per tramite del Responsabile Aziendale si impegna a:

Dare piena attuazione al progetto formativo secondo le finalità, i contenuti, le modalità ed i termini in esso concordati.

Articolo 6


Con la presente Convenzione Quadro, che non riveste carattere di esclusività, le Parti non intendono creare alcun rapporto di dipendenza, associazione o consorzio. La presente convenzione ha validità annuale, rinnovabile tacitamente salvo disdetta di una delle Parti con comunicazione preventiva di due mesi dalla data di scadenza.

Articolo 7

Le parti, in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs 196 del 30.06.2003, si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) coinvolti nei programmi di stage esclusivamente per le finalità della presente convenzione.

Articolo 8

La presente convenzione redatta in duplice copia è esente da imposta di bollo in modo assoluto solo se ricorrono le condizioni di cui all'art.16 tabella B del DPR 26/10/1972, n.462. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.4 della tariffa parte II del DPR 26.04.1986, n.131. Le spese di bollatura, se dovute, e di registrazione sono a carico della Parte richiedente.





Liceo Scientifico Statale "Filolao"

via Acquabona – tel e fax 0962 905349 - 21497

codice meccanografico krps010005

Crotone

Articolo 9

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, convengono di risolvere ogni eventuale vertenza ai sensi degli artt. 806 e seguenti del Codice di procedura civile, ad opera di un collegio di tre arbitri che saranno nominati uno dal Soggetto Promotore, uno dal Soggetto Ospitante ed il terzo, che fungerà da Presidente del Collegio arbitrale, dai due predetti arbitri, o, in caso di disaccordo tra gli stessi o di mancata nomina del proprio arbitro da parte di uno dei contraenti, dal Presidente del Tribunale di Crotone, città dove il Collegio arbitrale avrà sede. Gli arbitri decideranno a maggioranza semplice e le loro decisioni saranno vincolanti per le Parti ed inappellabili.

Articolo 10

Per quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento all'art.18 della Legge 24 giugno 1997, n.196 e al D.M. 25 marzo 1998, n.142.

Crotone, _____

Il Dirigente scolastico
Liceo Scientifico "Filolao" di Crotone
Prof. Tommaso Caligiuri

Il Direttore Generale
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone
Dott. Vincenzo Domenico Scuteri

